

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE

I^a SEZIONE

L.N.P. SERIE A – L.N.P. SERIE B

COMUNICATO UFFICIALE N. 013/CGF

(2014/2015)

**TESTO DELLA DECISIONE RELATIVA AL
COM. UFF. N. 241/CGF– RIUNIONE DEL 21 MARZO 2014**

COLLEGIO

Dr. Gerardo Mastrandrea – Presidente; Avv. Carlo Porceddu, Avv. Maurizio Borgo, Avv. Maurizio Greco, Prof. Alessandro Zampone – Componenti; Dr. Carlo Bravi - Rappresentante A.I.A.; Dr. Antonio Metitieri – Segretario.

1. RICORSO EMPOLI F.C. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. DANIELE CROCE SEGUITO GARA EMPOLI/AVELLINO DEL 7.3.2014 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B – Com. Uff. n. 63 dell'11.3.2014)

Con atto, spedito 12.3.2014, la Società Empoli F.C. S.p.A. ha preannunciato la proposizione di ricorso ex art. 37 C.G.S. avverso la decisione del Giudice Sportivo della L.N.P. Serie B (pubblicata sul Com. Uff. n. 63 dell'11.3.2014 della predetta Lega) con la quale era stata irrogata al calciatore della predetta Società, Croce Daniele, la sanzione della squalifica per 3 giornate effettive di gara, a seguito dell'incontro Empoli/Avellino del Campionato Serie B, disputatasi il 7.3.2014.

A seguito della trasmissione, a mezzo posta elettronica in data 12.3.14, da parte della Segreteria di questa Corte, degli atti ufficiali della gara in riferimento alla quale era stata adottata la predetta decisione, la Società Empoli F.C. S.p.A. faceva pervenire, in data 18.3.2014, atto di reclamo.

Il ricorso in epigrafe si appalesa infondato.

Quanto al primo motivo di ricorso, si evidenzia come le considerazioni della Società ricorrente non siano in grado di modificare la ricostruzione dei fatti riportata nel referto dell'arbitro che, come noto, costituisce prova privilegiata circa il comportamento tenuto dai tesserati durante lo svolgimento delle gare (art. 35.1.1. C.G.S.), e, quindi, riguardo al comportamento violento (gomitata al volto) tenuto dal calciatore, Croce Daniele, nei confronti di un calciatore avversario

Con il secondo motivo di reclamo, la Società ricorrente contesta il carattere violento della condotta del proprio calciatore che ha determinato il Giudice di primo grado a comminare la sanzione disciplinare di 3 giornate di gara ai sensi dell'art. 19, comma 4, lett. b) C.G.S., atteso che la condotta del calciatore avrebbe dovuto essere qualificata "antisportiva" ed, in applicazione della lett. a) del comma 4 dello stesso art. 19, la squalifica non avrebbe dovuto superare le 2 giornate.

La tesi secondo la quale il Giudice Sportivo avrebbe dovuto applicare l'art. 19, comma 4, lett. a) anziché la lett. b) non trova riscontro probatorio fattuale nel referto arbitrale che riferisce di "gomitata al viso". La ricostruzione della dinamica dell'accaduto fatta dalla società ricorrente è, pertanto, in contrasto con i documenti ufficiali. Appare indubbio che una gomitata al viso di un avversario costituisca atto di violenza e conseguentemente corretta la misura della sanzione disciplinare inflitta della squalifica per 3 giornate di gara.

Quanto, infine, all'ultimo motivo di ricorso con il quale la ricorrente chiede venga riconosciuta al Croce l'attenuante del fallo (trattenuta) subito dal calciatore avversario, si evidenzia che nessuna particolare valenza, nemmeno in funzione attenuante, possa essere riconosciuta al Croce in virtù dell'invocato stato di provocazione.

Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dalla società Empoli F.C. di Empoli (Firenze).

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

2. RICORSO CALC. NADAREVIC ENIS AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA SEGUITO GARA BARI/VIRTUS LANCIANO DELL'8.3.2014 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B – Com. Uff. n. 63 dell'11.3.2014)

Il calciatore Nadaveric Enis ha proposto rituale reclamo avverso la decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B pubblicata sul Com. Uff. n. 63 del giorno 11.3.2014 con la quale è stata inflitta nei suoi confronti la sanzione della squalifica per 3 giornate, a seguito della gara Bari/Virtus Lanciano del giorno 8.3.2014 valevole per il campionato nazionale serie B, *“per avere, al 35° del secondo tempo, con il pallone non a distanza di giuoco, trattenuto la gamba di una avversario mordendolo all'altezza della coscia”*.

Nei motivi del reclamo, comunicati con atto del 17.3.2014, il ricorrente ha prospettato una ricostruzione delle circostanze che diedero luogo alla decisione impugnata diversa da quella rappresentata nel rapporto dell'arbitro; quest'ultimo, infatti, a giudizio del ricorrente, avrebbe *“mal percepito”* la dinamica dell'episodio, ed infatti: il contatto con il giocatore avversario Falcinelli sarebbe accaduto in occasione di una normale azione di gioco (mentre i due calciatori erano impegnati nel tentativo di impossessarsi del pallone); in tale circostanza, il Nadaveric, perso l'equilibrio, si sarebbe accasciato sulla gamba del Falcinelli da poco liberatosi del pallone in favore di un compagno di squadra; il Nadaveric sarebbe quindi finito con la propria testa sulla gamba dell'avversario; non vi sarebbe stato alcun morso, ma un semplice contatto tra il proprio volto e la gamba dell'avversario; i fatti così ricostruiti troverebbero riscontro nelle stesse dichiarazioni rese dal Falcinelli (anche alla stampa) il quale avrebbe, infatti, confermato di non avere subito alcuna conseguenza dall'episodio; non ricorrerebbero pertanto i presupposti per qualificare l'episodio in termini di condotta violenta, ipotesi prevista e sanzionata dall'art. 19, comma 4, lett. b). Il ricorrente, pertanto, ha chiesto l'annullamento della squalifica o la riduzione della sanzione.

Il reclamo è infondato nel merito e, pertanto, deve essere respinto.

La Corte, infatti, esaminati gli atti ed interpellato il direttore di gara per ottenere chiarimenti circa l'episodio in questione, ritiene che quanto addotto dal reclamante non possa mettere in dubbio la ricostruzione dell'accaduto così come riportata negli atti ufficiali di gara (rapporto arbitrale) i quali, come è noto, sono assistiti da fede privilegiata ai sensi dell'art. 35, comma 1.1, C.G.S. Del resto, anche le dichiarazioni rese dal calciatore Falcinelli (*“onestamente non mi sono fatto niente ...”*) non contraddicono, come vorrebbe il ricorrente, la rappresentazione resa dall'arbitro nel proprio rapporto e puntualmente ribadita nei chiarimenti resi alla Corte, ma valgono, tutt'al più, ad escludere che dall'episodio siano scaturite conseguenze pregiudizievoli per la salute del calciatore vittima del gesto del Nadaveric.

Quanto poi alla misura della sanzione, la Corte ritiene che, contrariamente a quanto dedotto, quella applicata, che corrisponde al minimo edittale in caso di condotta violenta del calciatore nei confronti di calciatori o altre persone presenti (art. 19.4 lett. b) C.G.S.), sia proporzionata alla natura ed alla gravità dei fatti commessi dal Sig. Nadaveric, tenuto anche conto dell'assenza di qualsivoglia conseguenza per il calciatore vittima del gesto del Nadaveric stesso.

Per questi motivi la C.G.F., sentito l'arbitro, respinge il ricorso come sopra proposto dal calciatore Nadaveric Enis.

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

3. RICORSO A.S. CITTADELLA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 4 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. CORALLI CLAUDIO, SEGUITO GARA CROTONE/CITTADELLA DELL'8.3.2014 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B – Com. Uff. n. 63 dell'11.3.2014)

Con reclamo ritualmente proposto la A.S. Cittadella Calcio S.r.l. ha impugnato la decisione (Com. Uff. n. 63 dell'11.3.2014) con la quale il Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B, seguito gara Crotone/Cittadella dell'8.3.2014, ha irrogato al calciatore Coralli Claudio la squalifica per 4 giornate effettive di gara *“per avere, al termine della gara, contestato l'operato arbitrale proferendo un'espressione blasfema; inoltre assumeva, all'atto del provvedimento di espulsione, un atteggiamento intimidatorio rivolgendo espressioni ingiuriose ad un Assistente”*.

Con i motivi scritti la reclamante, previo richiamo del buon comportamento disciplinare tenuto dal Coralli nel corso della sua attività sportiva, ha eccepito: 1) la illegittimità della sanzione sotto il profilo dell'errato convincimento, da parte dell'Assistente arbitrale, della pronuncia da parte del Coralli di una espressione blasfema per la somiglianza fonica tra le lettere iniziali “D” e “Z” che determinava la blasfemia; 2) l'applicabilità dell'attenuante della provocazione atteso il fatto che il Coralli, avvicinandosi all'Assistente chiedendo in maniera pacata il motivo dell'annullamento di una rete, si era, successivamente, agitato avendo percepito una frase poco corretta proferita nei suoi confronti dall'Assistente.

Osservava, infine, che terminata la gara, con immediata reazione di risipiscenza, si era recato, unitamente al capitano Pellizzer ed all'allenatore, nello spogliatoio arbitrale ove aveva sfogato la propria desolazione abbandonandosi in un pianto irrefrenabile.

Ha, infine, concluso chiedendo: 1) in via preliminare: fissare con urgenza l'udienza di trattazione del presente ricorso considerato che il campionato di Serie B prevede in data 25.3.2014 un turno infrasettimanale. Di talché se l'udienza venisse fissata dopo tale data il giocatore avrebbe già scontato 3 delle 4 giornate di squalifica comminate. 2) in via principale e nel merito: in accoglimento del reclamo proposto ed in riforma, anche parziale, dell'impugnata decisione, stante il comportamento di pentimento tenuto da Coralli nell'immediatezza del fatto, la motivazione addotta agli arbitri e il fatto che Coralli non ha pronunciato la frase blasfema, ridurre la squalifica a due giornate di gara ai sensi dell'art. 19 comma 4 lett. a) C.G.S.; 3) in via subordinata: considerati i fatti esposti e la dinamica dell'accaduto, ridurre la squalifica comminata a Claudio Coralli a due giornate di gara, convertendo la terza in un'ammenda proporzionata alla gravità del fatto e alla serie in cui gioca l'attaccante; 4) in via ulteriormente subordinata: alla luce dei fatti esposti, ridurre la squalifica comminata a Claudio Coralli a tre giornate di gara.

Alla seduta del 21.3.2014, tenutasi davanti alla C.G.F. – I Sezione Giudicante – è comparso il difensore della reclamante il quale ha illustrato i motivi scritti concludendo in conformità; è, altresì, comparso il Coralli il quale ha ridimensionato, a suo giudizio, i comportamenti sanzionati.

Questa Corte dà atto di avere, in adesione alla istanza della reclamante, sentito gli Ufficiali di gara i quali non hanno confermato gli assunti difensivi.

Il reclamo è, peraltro, parzialmente fondato per quanto di ragione.

Si osserva, infatti, che non può revocarsi in dubbio che il Coralli abbia pronunciato una espressione blasfema sanzionabile, ex art. 19 N. 3 bis C.G.S., con applicazione della squalifica per un minimo di una giornata, oltre a due giornate per la condotta ingiuriosa o irrispettosa nei confronti degli Ufficiali di gara, ex art. 19 n. 4 C.G.S..

Giova, all'uopo, rammentare, ex art. 35, n. 1.1, C.G.S., che i rapporti dell'arbitro, degli assistenti, del quarto ufficiale e i relativi eventuali supplementi, fanno piena prova circa il comportamento dei tesserati in occasione dello svolgimento delle gare.

La C.G.F., sentiti gli Ufficiali di gara, in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dall'A.S. Cittadella di Cittadella (Padova), riduce la sanzione della squalifica inflitta al calciatore Coralli Claudio a 3 giornate effettive di gara .

Dispone restituirsi la tassa reclamo

4. RICORSO S.S.C. NAPOLI AVVERSO LA SANZIONE DELL'AMMENDA DI €30.000,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA NAPOLI/ROMA DEL 9.3.2014
(Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A – Com. Uff. n. 142 del 10.3.2014)

Il Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A, con decisione pubblicata sul Com. Uff. n. 142 del 10.3.2014, ha inflitto la sanzione dell'ammenda di €30.000,00 alla società S.S.C. Napoli.

Tale decisione veniva assunta perché, durante l'incontro Napoli/Roma disputato il 9.3.2014, sostenitori della società Napoli facevano esplodere nel recinto di gioco alcuni petardi e lanciato nel settore occupato dai sostenitori della squadra avversaria due bengala e due bottiglie di plastica; per avere inoltre, prima dell'inizio della gara, indirizzato un fascio di luce laser verso un calciatore della squadra avversaria; entità della sanzione attenuata ex art. 14 comma 5 in relazione all'art. 13 comma 1 lett. a) e b) C.G.S., per avere la società concretamente operato con le Forze dell'ordine a fini preventivi e di vigilanza.

Avverso tale provvedimento la società S.S.C. Napoli ha preannunziato reclamo, innanzi a questa Corte di Giustizia Federale con atto dell'11.3.2014 formulando contestuale richiesta degli "Atti Ufficiali".

Istruito il reclamo e fissata la data della camera di consiglio, nelle more della trattazione, la ricorrente, con nota trasmessa il 21.3.2014, inoltrava formale rinuncia all'azione.

La Corte premesso che ai sensi dell'art. 33, comma 12, C.G.S., le parti hanno facoltà di non dare seguito al preannuncio di reclamo o di rinunciarvi prima che si sia proceduto in merito e che la rinuncia o il ritiro del reclamo non ha effetto soltanto per i procedimenti di illecito sportivo, per quelli che riguardano la posizione irregolare dei calciatori e per i procedimenti introdotti per iniziativa di Organi federali e operanti nell'ambito federale (circostanze, quest'ultime escludibili nel caso di specie), dichiara estinto il procedimento.

Per questi motivi la C.G.F. preso atto della rinuncia al ricorso come sopra proposto dalla S.S.C. Napoli di Napoli, dichiara estinto il procedimento.

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE
Gerardo Mastrandrea

Publicato in Roma il 7 agosto 2014

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete